

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1810 del 13/06/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA STUDIO FIVE SRL DI CASTELLARANO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1829 del 10/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici GIUGNO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.15535/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"STUDIO FIVE Srl" - Castellarano.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"STUDIO FIVE Srl"** avente sede legale in Comune di **Castellarano – Via Radici in Monte n.11** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **decorazioni su piastrelle ceramiche** ubicato in Comune di **Castellarano – Via Radici in Monte n.11** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti della Provincia di Reggio Emilia con prot.n.62331 del **10/12/2015**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere di ARPA - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/11132/2015 acquisito in data 24/12/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Castellarano con atto n.prot.4314 acquisito in data 18/03/2016.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"STUDIO FIVE Srl"** ubicato nel Comune di **Castellarano – Via Radici in Monte n.11**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia prot.n.19280/11781 del 4/4/2000;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
 (D.ssa Valentina Beltrame)
 firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"STUDIO FIVE Srl"** è autorizzata a svolgere le attività di **decorazioni su piastrelle ceramiche** nell'impianto ubicato in Comune di **Castellarano – Via Radici in Monte n.11**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	LABORATORIO COLORI	1000	8	Salt.	Materiale particellare	< 10	(*)
E2	N.2 LINEE DI SERIGRAFIA	5000	8	8	Materiale particellare SOV (C-tot)	< 10 < 50	
E3	AEROGRAFO	11000	8	8	Materiale particellare SOV (C-tot)	< 10 < 50	
E4	GRANIGLIATRICI	3600	8	8	Materiale particellare	< 10	
E5	N.2 FORNI DI COTTURA	1800	8	16	Materiale particellare Fluoro Piombo SOV (C-tot) Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 5 < 0,5 < 10 < 200 < 500 (**)	
E5a	EMERGENZA FORNO COTTURA DA 12 MT. (bypass)	1200	8	---	----	----	
E5b	EMERGENZA FORNO COTTURA DA 20 MT. (bypass)	1200	8	----	----	----	
E6	CAMINO DI RAFFREDDAM. FORNO DA 12 MT.	500	8	16	-----	----	
E7	CAMINO DI RAFFREDDAM. FORNO DA 20 MT.	500	8	16	----	----	

(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario la Ditta è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli periodici

(**) I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del fluoro, del piombo, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e delle sostanze organiche volatili (C-Tot), devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

- 2) L'azienda é tenuta ad installare un dispositivo di registrazione grafica della differenza di pressione tra monte e valle dei filtri fumi; i rullini di registrazione dovranno essere datati e firmati con frequenza giornaliera e conservati a disposizione degli organi di controllo;
- 3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:
- almeno semestrale per l'emissione n.2 – 3 – 4 – 5 (limitatamente al parametro materiale particellare, fluoro, piombo, sostanze organiche volatili e ossidi di azoto in assenza del controllo della temperatura dei forni);
 - almeno annuale per l'emissione n.5 (limitatamente al parametro ossidi di azoto in presenza del controllo della temperatura dei forni).
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.62331 del 10/12/2015;
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta emerge che:

- l'attività di decoro piastrelle ceramiche non presenta macchinari, impianti o attrezzature significative come sorgenti di rumore esterne;
 - il sito aziendale è collocato in una zona artigianale con prevalenza di attività artigianali/industriali, in cui non si evince la presenza di edifici ad uso abitativo nelle immediate vicinanze (100m);
 - le lavorazioni vengono svolte esclusivamente nel periodo diurno tra le ore 8:00 – 18:00;
 - in prossimità del polo artigianale sono presenti arterie stradali ad elevato traffico e che, pertanto, il traffico indotto dall'esercizio dell'attività non comporta variazioni significative nel livello di rumorosità ambientale;
- e attesta, sulla base dei punti precedenti le condizioni di non rumorosità dell'attività ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 14 aprile 2004, n° 673 Capo I art.1 c 7.

Dovranno tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta dovrà assicurare la corretta conduzione degli impianti e relative opere di manutenzione al fine di mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.